



***Procura generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Napoli***



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Avellino***



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Benevento***



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli***



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli Nord***



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nola***



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere***



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata***

Oggetto: entrata in vigore in data 1.4.25 del testo modificato dell'art. 3 DM 217/23

Premesso:

che con DM n. 206/2024 del 27.12.2024, recante disposizioni in materia di processo penale telematico, il regime di obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste, memorie, già previsto per le procedure di archiviazione è stato esteso alla richiesta di rinvio a

giudizio e agli atti dell'udienza preliminare di cui agli artt. 416 e ss. c.p.p.; al rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p.); al rito alternativo del procedimento per decreto di cui agli artt. artt. 459 e ss. c.p.p.) e alla sospensione del decreto con messa alla prova di cui agli artt. 464 *bis* ess. c.p.p.);
che con le Circolari Ministeriali Prot. DOG 31.12.2024 49698.U e seguenti la DGSIA ha fornito indicazioni operative in ordine alla disciplina transitoria relativa alle disposizioni normative di cui al suddetto decreto;

Rilevato che in tutte le Procure del Distretto di Corte di Appello di Napoli sono stati già adottati in passato provvedimenti ex art. 175 bis cpp su singoli segmenti operativi a cui si rimanda;

visto il DM 296/24 art. 1 c. 4 *“fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 sino al 31.3.2025 può avere altresì luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'art. 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste, memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I,III e IV del codice di procedura penale”*;

rilevato che la normativa sopra richiamata individuava altre procedure per le quali l'obbligo della gestione telematica entrerà in vigore il 1° .4.25

- Iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.;
- Giudizio abbreviato (artt. 438 ss. c.p.p.) – libro VI titolo I;
- Giudizio direttissimo (artt. 449 ss. c.p.p.) – libro VI titolo III;
- Giudizio immediato (artt. 453 ss. c.p.p.) libro VI titolo IV.

vista la delibera del CSM adottata dal plenum il 22.1.2025– Criticità relative all'applicativo APP rilevate dagli Uffici Giudiziari, aggiornamento al 12.1.2025;

all'esito della riunione del 28.3.2025 convocata, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento previste dall'art 6 D.Lvo 20 febbraio 2006, n. 106, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, in vista della prevista implementazione per il 1° aprile 2025 degli istituti sopra richiamati, durante la quale tutti i Procuratori del distretto hanno rappresentato le attività di sperimentazione pratica poste in essere con riferimento a tali procedure e le criticità estreme che in particolare attingono le procedure inerenti alle iscrizioni delle notizie di reato ed al giudizio direttissimo;

ritenuto che l'attuale normativa in materia di processo penale telematico non consente il ricorso a procedure alternative all'utilizzo degli applicativi telematici al di fuori delle procedure previste dall'art. 175 bis c.p.p.;

rilevato, quanto all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 175 bis c.p.p., a fronte di interpretazioni restrittive tese a limitarne l'ambito applicativo ai soli casi di assoluto impedimento all'utilizzo di APP, che la giurisprudenza di legittimità ha, al contrario, chiarito che (cfr. C. Cass., sent. n. 47016/24):

"...3.3 L'abnormità strutturale della decisione impugnata si apprezza vieppiù nell'esame della sua motivazione, che propone una interpretazione del tutto arbitraria e comunque errata dell'art. 175-bis cod. proc. pen., la disposizione che consente di derogare all'obbligo posto dal citato art. 111-bis comma 1 per il caso di malfunzionamento dei sistemi informatici necessari per il deposito telematico. Che il concetto di "malfunzionamento" evocato dal legislatore nel contesto normativo di riferimento sia quello di impedimento "assoluto" di utilizzazione dei sistemi suddetti.

Non solo la lettera della disposizione citata non offre indici testuali che avvallino l'interpretazione restrittiva propugnata dal giudicante, ma questa collide con la stessa ratio della norma, che è all'evidenza, come peraltro asseverato dalla Relazione al d.lgs. n. 150 del 2022 cui si deve la sua introduzione, quella di prevedere soluzioni alternative in grado di garantire il completo e tempestivo dispiegamento degli strumenti processuali in ogni caso in cui ciò non sia consentito attraverso l'accesso alla modalità telematica

Infatti il malfunzionamento del sistema non può incidere sulla normale prosecuzione dell'attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia - ma solo temporanea - alla opzione digitale ed un - altrettanto temporaneo - "ritorno" all'analogico: l'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale (che è, d'altro canto, uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico) non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali.

3.4 E dunque qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano deve ritenersi ricompresa nella nozione di "malfunzionamento", per l'appunto definita dal legislatore attraverso l'utilizzo di un termine (lo stesso, peraltro, dispiegato nell'art. 1 comma 5 l. n. 134 del 5 l. 134/2021 ossia la legge delega sulla base della quale è stato adottato il d.lgs. n. 150 del 2022) non particolarmente impegnativo sul piano descrittivo nell'impossibilità di individuare a priori le ipotesi in cui il non corretto o completo funzionamento delle applicazioni possa interferire con il regolare svolgimento delle attività procedurali. Ed in tal senso poco importa se il compendio normativo di riferimento imponga l'obbligo o la mera facoltà di procedere al deposito di un determinato atto. Ciò che rileva, per l'appunto, è solo che a causa di una anomalia nel funzionamento del sistema non sia stato possibile effettuare il deposito in modalità telematica dell'atto come configurato dalle norme che lo disciplinano.

Deve pertanto ritenersi pacifico che, qualora l'applicazione dedicata al deposito telematico non abbia consentito in un dato momento di procedere con tale modalità alla presentazione delle richieste cumulative di archiviazione dei procedimenti a carico di ignoti per come previsto dall'ultimo comma dell'art. 415 cod. proc. pen., rimane integrato il presupposto del malfunzionamento del sistema ai sensi ed agli effetti dell'art. 175-bis cod. proc. pen.

*3.5 Non di meno, con riferimento ad entrambe le ipotesi di malfunzionamento disciplinate, rispettivamente, nei commi 1 e 4 dell'art. 175-bis citato, il d.lgs. n. 150 del 2022 nel comma 3 dello stesso articolo ha previsto, quale soluzione "alternativa ed effettiva" alle modalità telematiche, che gli atti e i documenti vengano redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, **al fine di evitare stalli nell'attività processuali**. E' dunque la stessa previsione legislativa che, per garantire il tempestivo svolgimento delle attività processuali, impone in ogni caso il ricorso al deposito analogico, rimanendo dunque priva di fondamento l'ulteriore argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato per cui il pubblico ministero, nell'impossibilità di procedere a richieste massive di archiviazione per via telematica, avrebbe potuto procedere a depositare, sempre telematicamente, singole richieste per ognuno dei procedimenti contenuti negli elenchi di cui all'art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen., non spettando al giudice stabilire le modalità alternative di deposito degli atti a seguito del malfunzionamento del sistema....”;*

rilevato che, anche alla luce di tali principi – ed in un’ottica di leale collaborazione con i Tribunali del Distretto e con l’Avvocatura – si ritiene doveroso assumere le proprie determinazioni nei termini che seguono, in attesa dell’esito della sperimentazione della nuova versione di cui al provv.to prot. DISC 27.3.2025 n. 3388.U del Direttore Generale S.I.A. e delle ulteriori modifiche già preannunciate che saranno rilasciate nel mese di aprile 2025;

rilevato che la release dell’aggiornamento effettuata in data 28.3.25 presenta profili di estrema rilevanza e novità inerenti alla materia delle iscrizioni (con modifiche attinenti non solo all’Ufficio del PM, ma anche agli Uffici Fonte che trasmettono le notizie di reato con modifiche al PDNR), di fatto non suscettibili di sperimentazione prima della concreta entrata in vigore dei nuovi “obblighi telematici”;

rilevato ancora che permangono, con specifico **riguardo al rito direttissimo**, le criticità già più volte segnalate e relative:

- a carenze strutturali dovute alla mancata cablatura di tutte le aule di udienza o al mancato integrale funzionamento di quelle cablate che non consentono l’utilizzazione di APP in udienza anche per la mancanza delle necessarie postazioni informatiche per il Pubblico Ministero
- a carenze nello sviluppo dell’applicativo quali:
 - la mancata previsione in APP della specifica profilatura per il pubblico ministero designato per l’udienza penale con la conseguente impossibilità per tale magistrato (qualora non coincidente con il pubblico ministero assegnatario del fascicolo in fase di indagini) di accesso al fascicolo digitale, peraltro certamente precluso allo stato al difensore;

- la mancata previsione dell'orario di pervenimento in Procura e di trasmissione al Tribunale degli atti cd. urgenti (arresti/fermi/sequestri). Ed invero l'orario di pervenimento presente sull'annotazione preliminare da Portale NDR non compare sulla scheda di iscrizione in APP né compare sulla trasmissione dell'atto del Pubblico Ministero al Tribunale.;

Rilevato, quanto **alle iscrizioni**, che, avuto riguardo al concetto di malfunzionamento come sopra determinato, deve certamente ritenersi che l'adozione diretta e traumatica di un sistema di iscrizione telematica oggetto di un applicativo di fatto non completamente realizzato (e per questo motivo oggetto di una ampia "release" di aggiornamento nel pomeriggio del 28 marzo, vale a dire pochi giorni prima della implementazione obbligatoria *ex lege*) debba avvenire in condizioni di **certezza operativa** avuto riguardo alle seguenti circostanze;

invero l'istituto della iscrizione della notizia di reato è l'architrave fondante del sistema delle indagini preliminari, posto che dalla stessa dipendono effetti sostanziali e procedurali che impattano sul sistema di obblighi e garanzie dell'agire del PM nel rispetto di diritti fondamentali della persona; si pensi alla valutazione (totalmente rinnovata a seguito della riforma Cartabia) dei **presupposti** per l'iscrizione stessa della notizia di reato, ovvero della iscrizione a carico di soggetto determinato, evento dal quale discendono effetti e conseguenze di strettissima interpretazione per quanto attiene ai termini delle indagini (ed ai rimedi che ora l'ordinamento attribuisce alle parti anche al fine di sindacare tali valutazioni del PM) ed al regolare sviluppo delle stesse;

è evidente pertanto che inconvenienti tecnici, strutturali o organizzativi (nel senso ampio sopra descritto) che incidono su tale fase, sia impedendo la tempestiva attività di iscrizione rispetto alla ricezione della notizia di reato, sia rendendo difficoltoso l'esercizio corretto ed adeguato dei relativi poteri, debbano essere ritenuti quali sintomatici di un malfunzionamento di tale sequenza procedimentale;

solo l'adeguata assimilazione dei meccanismi tecnici (molti dei quali si ribadisce introdotti poche ore fa) attraverso la concreta applicazione sul campo (non discendendo affatto dal provvedimento qui adottato alcuna preclusione alla utilizzazione simultanea dello strumento digitale accanto a quello analogico) potrà rendere possibile la compiuta adozione del sistema telematico anche per la fase genetica delle indagini preliminari;

peraltro le ulteriori profonde modifiche attengono anche al PNDR – cioè la fase attinente all'inserimento della notizia di reato da parte degli Uffici Fonte – di tal che appare certo che le nuove funzionalità, ed a cascata, quelle attinenti ad APP, non potranno essere certamente "operative" (in

quanto effettivamente e proficuamente utilizzabili) prima di un congruo ed effettivo periodo di sperimentazione pratica anche attraverso la necessaria attività di formazione degli Uffici Fonte;

Più specificamente in relazione alle iscrizioni:

- permangono le difficoltà tecniche già rappresentate e i tempi di iscrizione in APP sono incompatibili con i numeri degli Uffici del Distretto, comportando, come sperimentato da tutti gli Uffici del Distretto, tempistiche incompatibili con il buon andamento delle attività degli Uffici di Procura.
- permane l'impossibilità della iscrizione degli atti urgenti per i quali sono previste attività con scadenze temporali nelle 24/48 ore, non essendo stata ancora introdotta la previsione della indicazione di data e ora nel deposito degli atti provenienti dalla polizia giudiziaria e da trasmettere al GIP o al Tribunale (la data e l'ora sono presenti solo indicate nella "storia dell'atto");

ritenuto, quanto ai tempi di lavorazione necessari a finalizzare le singole iscrizioni telematicamente, che il mantenimento degli attuali tempi di iscrizione non può essere garantito se non modificando gli assetti organizzativi degli uffici, penalizzando altri settori della Procura non meno rilevanti, a scapito evidentemente della qualità e dell'efficienza del lavoro degli Uffici;

rilevato che il provvedimento ex art. 175 bis c.p.p. abilita ciascun ufficio a proseguire la doverosa sperimentazione delle procedure anche telematiche in corso di attuale introduzione, all'esito della quale la normativa avrà piena applicazione;

letti gli artt. 110, 111, 111 bis, 111 ter, 175 bis cpp

si accerta ed attesta

il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0 con riferimento alla fase della iscrizione delle notizie di reato e del rito direttissimo e per l'effetto,

si sospende

ai sensi dell'art. 175 bis comma 4 c.p.p. l'obbligatorietà dell'utilizzo di App in relazione alla fase della iscrizione delle notizie di reato e del giudizio direttissimo fino al 30.6.25;

si dispone

che, ai sensi dell'art. 111 ter cpp, le iscrizioni e la presentazione dell'arrestato con rito direttissimo possano avvenire con modalità analogiche ferma restando la prosecuzione della sperimentazione dell'utilizzo di APP;

attesa la continua evoluzione della materia, si fa riserva di ulteriori determinazioni legate allo sviluppo dell'applicativo e all'adozione di eventuali protocolli con l'ufficio gip e il tribunale nonché con l'avvocatura per concordare le migliori modalità con cui garantire la continuità del fascicolo informatico e la prosecuzione della sperimentazione di APP;

il presente ordine di servizio entra in vigore immediatamente

I Procuratori della Repubblica provvederanno a comunicarlo ai rispettivi Procuratori Aggiunti, Magistrati dell'ufficio, Vice Procuratori Onorari e Dirigenti Amministrativi anche per la diffusione a tutto il personale amministrativo, nonché ai rispettivi Presidenti dei Tribunali del Distretto di Corte di Appello di Napoli e Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Corte di Appello di Napoli.

Il Procuratore Generale provvederà a comunicarlo, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Napoli, all'UDI presso la Corte di Appello di Napoli, al Consiglio Giudiziario di Napoli, al Ministero della Giustizia – DGSIA, al CSM-VII commissione.

Distretto di Napoli, 31 marzo 2025

Il Procuratore della Repubblica di Avellino

Domenico Airoma

Il Procuratore della Repubblica di Benevento ff

Gianfranco Scarfò

Il Procuratore della Repubblica di Napoli

Nicola Gratteri

Il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord ff

Anna Maria Lucchetta

Il Procuratore della Repubblica di Nola

Marco Del Gaudio

Il Procuratore della Repubblica di S. Maria C.V.

Paolo Bruni

Il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata

Nunzio Fragliasso

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Napoli

Aldo Policastro